

## Fatturazione elettronica

Gentile Fornitore,

la Legge 27.12.2017 n. 205, “Legge di bilancio 2018”, ha previsto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti titolari di partita IVA e nei confronti dei soggetti privati.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture dal 1° gennaio 2019 dovranno essere emesse esclusivamente utilizzando il formato previsto per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>), ed inviate attraverso il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo vi comunichiamo che il “codice destinatario” accreditato dal Sistema di Interscambio: **X2PH38J**

Per rendere più agevole e tempestivo il controllo, la registrazione ed il puntuale pagamento, Vi invitiamo a riportare all’interno della fattura elettronica:

- La descrizione dettagliata della natura e qualità dei beni e/o dei servizi;
- L’indicazione delle quantità (con specificazione dell’unità di misura) e dei prezzi unitari praticati;
- La corretta individuazione della disciplina IVA applicata inclusa la precisa esposizione degli eventuali titoli di esenzione, non imponibilità, esclusione, ecc..

Per le cessioni di beni supportate da DDT, o da altro documento equivalente, ovvero per le prestazioni di servizi individuabili anche attraverso specifica documentazione (es. contratto), il corpo della fattura dovrà contenere l’analitica indicazione di tali documenti, in particolare:

- il tipo di documento (FIR, DDT, contratto, ...);
- il numero del documento;
- la data del documento;
- l’importo complessivo del documento.

Da ultimo, Vi ricordiamo che le fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica, si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al cliente che al fornitore.